

COMUNE DI MENCONICO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. *M* PROT. DEL.

N. *160* REG. PUBBL.

OGGETTO: DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE IUC PER L'ANNO 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì VENTINOVE del mese di **LUGLIO** alle ore 21,00 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Risultano:

N.Ord.		Presenti	Assenti
1.	BERTORELLI Paolino G. D.	X	
2.	CERATI Agostino	X	
3.	FERRARI Mario Giovanni	X	
4.	STAFFORINI Chiara	X	
5.	FERRARI Simone	X	
6.	DELLAGIOVANNA Primo	X	
7.	FARINA Stefano	X	
8.	MUSSINI Gino	X	
9.	CALLEGARI Alessandro	X	
10.	STAFFORINI Ernesto		X
11.	DRAGHI Enrico	X	
	TOTALE	10	1

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Sciamanna Sandro.

Il Sign. BERTORELLI PAOLINO D.G. - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale del 30/09/2014 n. 20, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe dell'IMU e della TARI per l'anno 2014;

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale del 09/09/2014 n. 16, con cui sono state approvate le aliquote relative alla TASI per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta dalla L. 190/2014, che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale

Esclusi dall'IMU

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,

4 per mille